



## *Autorità Portuale della Spezia*

### **Ordinanza n. 43/2015**

Il sottoscritto Davide Santini, Segretario Generale dell'Autorità Portuale, delegato con deliberazione n. 20/2015 del Presidente dell'Autorità Portuale alla firma delle ordinanze, emanate dall'Autorità Portuale dal 04.05.2015 al 18.05.2015, ex art. 59, comma 1, punto 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;

- vista la legge 28.01.94 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell' ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- visto l'art. 6 comma 1 lett. a) della legge suindicata, secondo cui compete all'Autorità Portuale la vigilanza ed il controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, relativamente alle operazioni portuali ed alle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza;
- visto l'art. 8 comma 3 punto h) della L. 84/94 suindicata, relativo all'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- considerato che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- considerato che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- vista l'ordinanza n. 29/2000 in data 07.08.2000 dell'Autorità portuale con la quale è stato disposto che l'uso della diga foranea per l'approdo dei natanti e per la pratica della pesca sportiva è consentito con le limitazione previste nella stessa;
- considerato che nella zona lato levante della diga foranea è ubicato un manufatto fatiscente che risulta pericoloso ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità;





## *Autorità Portuale della Spezia*

- considerata la necessità di interdire, ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, l'accesso all'edificio di cui ante;

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

#### **Interdizione accesso manufatto diga lato levante**

Il manufatto sito nella zona lato levante della diga foranea, evidenziato nell'immagine allegata, in considerazione delle condizioni di fatiscenza è interdetto all'accesso al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

#### **Art. 2**

#### **Sanzioni**

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione e della vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

#### **Art. 3**

#### **Segnalazioni**

Al fine di impedire l'accesso al manufatto dovranno essere poste in opera idonee recinzioni e transennature con segnaletica di pericolo.

#### **Art. 4**

#### **Disposizioni finali**


Si intendono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

L'immagine allegata è parte integrante del presente disposto ordinatorio.

La Spezia li 18/05/2015.

Il Segretario Generale  
Davide Santini





ALLEGATO ORDINANZA N. 43/2015

~~XX~~